



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Ordinanza Sindacale n. 13 del 07/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 A TUTELA DELLA CITTADINANZA. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 11/2020.

L'anno duemilaventini addì sette del mese di aprile, il Sindaco, Roberto Montisci

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto per ultimo il DPCM 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista l'Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

Valutato quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 o, per il quale «Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1°, l'autorità competente ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile»;

Considerata l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce.

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata a scoraggiare l'uscita da casa e quindi di contenimento, a titolo precauzionale, nel territorio comunale, della diffusione del contagio da COVID19 e ottimizzare nello stesso tempo le attività degli operatori di polizia giudiziaria preposti al controllo;

Visto il DPCM 23 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 emanate dal Presidente della Regione Sardegna e in particolare l'Ordinanza n. 11 del 24/03/2020, prorogata con Ordinanza n. 17 del 04.04.2020;

Visto per ultimo il DPCM 01.04.2020 con cui le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,1, 22 Marzo 2020, nonché quelle previste dall'Ordinanze del Ministro della salute del 20.03.202 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28.03.2020, ancora efficaci alla data del 03 APRILE 2020 sono prorogate fino al 13 APRILE 2020;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 11/2020, con cui è stata prorogata in via precauzionale sino al **13 aprile 2020 la validità delle disposizioni già adottate con le** proprie precedenti Ordinanze nn. 6/2020, 7/2020, 9/2020, e 10/2020, come riportate nel suddetto atto;

Ritenuto opportuno e necessario superare alcune criticità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dettate dalla necessità di assicurare sempre più un'adeguata protezione da un possibile contagio anche del tutto involontario per la potenziale trasmissione del virus (anche da parte dei soggetti definiti asintomatici);

Rilevato che, anche dal più recente dibattito scientifico sull'efficacia dei dispositivi di protezione quali le mascherine, appare auspicabile e da favorire, se non da imporre, il loro impiego diffuso quale dinamica sociale che consenta, in aggiunta alle già note disposizioni sull'igiene delle mani e ancor più in particolare sul rispetto delle distanze interpersonali, di ridurre il possibile contagio;

Rilevato che il predetto principio trova ancor più motivazione di applicazione negli spazi degli esercizi commerciali ancora in attività, così come negli uffici pubblici o dei servizi pubblici, spazi in cui la conformazione fisica o la stessa dinamica degli avventori possono provocare, seppur involontariamente una temporanea e casuale riduzione della consigliata distanza interpersonale;

Dato atto che, per evidenza generale, il mercato delle mascherine nelle varie tipologie e specifiche consigliate è ancora ad oggi profondamente incerto e tale comunque da non permettere in maniera capillare una generale dotazione sia essa a carico dei singoli cittadini che a carico o con il solo ausilio dell'amministrazione;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ORDINA

in attuazione dei DPCM e delle ordinanze citate in premessa, al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza immediata:

le disposizioni da ultimo adottate con la propria Ordinanza n. 11/2020 (con cui è stata prorogata in via precauzionale sino al **13 aprile 2020 la validità di disposizioni già adottate** come riportate nel suddetto atto) sono integrate come di seguito:

- è fatto obbligo a tutti i soggetti che accedono alle attività economiche aperte a seguito dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità e in particolare, a tutti coloro che accedono a negozi, supermercati, farmacie, edicole, banche, uffici postali, uffici pubblici o comunque in luoghi dove possono incontrare altre persone di coprire il naso e la bocca con idonee protezioni possibilmente mediante mascherine sempre correttamente indossate e se in possesso, ancorché non certificata o di produzione artigianale, o mediante altre protezioni comunque utili a proteggere le vie respiratorie quali indumenti come foulard e simili.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Sardara.

Di inviare copia del presente provvedimento agli esercizi commerciali, e rivendite di beni autorizzati e interessati dalla presente ordinanza, all' A.T.S. Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sanluri; alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura al Ministero della Salute ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Sindaco
Roberto Montisci

